



ELENA BRESSAN
Notaio

N. 33.965 Rep.

N. 19.218 Racc.

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci dicembre duemilavent.

10 dicembre 2020

In Conselve, nel mio studio in via Matteotti n. 223.

Davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve,

SI SONO COSTITUITI

- ALECCI Emanuele, nato a Gela il giorno 7 marzo 1960, domiciliato per la carica in Padova via Gradenigo n. 10, codice fiscale: LCC MNL 60C07 D960S, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di Volontariato:

"Centro Servizi Padova Solidale ODV", denominata anche **"C.S.PD.S"**, con sede in Padova, via Gradenigo n. 10, codice fiscale: 92161950289, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 942 ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con codice PD0653, indirizzo pec: csvpadova@pec.csvpadova.org;

- ANTONIOLI Massimiliano, nato a Castelmassa il giorno 1° maggio 1969, domiciliato per la carica in Rovigo via Tre Martiri n. 67/f, codice fiscale: NTN MSM 69E01 C207W, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione:

"POLESINE SOLIDALE ODV", con sede in Rovigo via Tre Martiri n. 67/f, codice fiscale 93022550292, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 954 ed iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. RO159.

Cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali

premettono che:

- i predetti Enti, nelle rispettive delibere:

** in 26 settembre 2020 n. 33.766 mio rep., registrata a Padova in data 30 settembre 2020 al n. 31980 Serie 1 T, quanto al "Centro Servizi Padova Solidale ODV",

** in data 26 settembre 2020 n. 11.896 rep. Notaio Giannennrico Cocito di Porto Tolle, registrata ad Adria in data 28 settembre 2020 al n. 2625 Serie 1T, quanto all'Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV",

hanno deliberato la fusione mediante incorporazione dell'Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV" nel "Centro Servizi Padova Solidale ODV", sulla base del progetto di fusione allegato alle citate delibere;

- la delibera di fusione del "Centro Servizi Padova Solidale ODV" è stata inviata via PEC in data 1° ottobre 2020 alla Regione Veneto ed è stata iscritta al Registro delle Persone Giuridiche in data 1° ottobre 2020;

- la delibera di fusione dell'Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV" è stata inviata via PEC in data 30 settembre 2020 alla Regione Veneto ed è stata iscritta al Registro delle Persone Giuridiche in data 1° ottobre 2020;

- sono decorsi i termini di legge senza che vi sia stata opposizione alcuna alla fusione in oggetto come dichiarano i Componenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da me ammoniti sulle responsabilità previste dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false o reticenti.

Tutto ciò premesso e confermato e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione dei due Enti nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i Componenti, nelle sopra indicate qualità e rappresentanza, dichiarano e convengono quanto segue:

Registrato a Padova
il 14.12.2020
al n° 43208 SERIE 1T
con € ----



1.ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

E' attuata la fusione mediante incorporazione dell'Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV" nel "Centro Servizi Padova Solidale ODV", di cui al progetto ed alle deliberazioni in data 26 settembre 2020, richiamati in premessa.

2.EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal giorno **1.1.2021 (uno gennaio duemilaventuno)**.

Come risulta dal progetto di fusione, nel caso non fosse possibile pervenire alla fusione entro detta data, la stessa avrà efficacia civile dalla data di inizio del mese successivo a quello di stipula dell'atto di fusione ed in tal caso, in analogia con quanto consentito dall'art. 2504 *bis*, terzo comma, del Codice Civile, le operazioni dell'incorporata verranno imputate al bilancio dell'incorporante ai fini fiscali e contabili a decorrere dal giorno 1.1.2021 (uno gennaio duemilaventuno).

In analogia con quanto consentito dall'art. 2504 *bis*, terzo comma, del Codice Civile, le operazioni degli enti partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio dell'Ente Incorporante a far data dal primo gennaio dell'anno in cui avrà efficacia la fusione.

Parimenti, ai fini delle imposte sul reddito, gli effetti della fusione decorreranno a far data dal giorno 1.1.2021 (uno gennaio duemilaventuno).

In dipendenza della fusione l'ente incorporante assumerà ipso iure i diritti e gli obblighi dell'ente incorporando proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione in conformità al disposto dell'art. 2504 *bis* C.C..

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante "Centro Servizi Padova Solidale ODV" tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati all'incorporato "POLESINE SOLIDALE ODV".

Cessano di pieno diritto tutte le cariche dell'ente incorporato e tutte le procure eventualmente rilasciate in nome del medesimo.

3.MODALITA' DELLA FUSIONE

Attuata la fusione e prodottisi i suoi effetti, hanno piena esecuzione le sopra indicate deliberazioni in data 26 settembre 2020 e pertanto:

a) la denominazione dell'Ente incorporante viene modificata in **"CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV"**, mentre la sede, l'oggetto e la durata rimangono invariati;

b) il **"CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV"**, risultante dalla fusione, fino a nuove elezioni, sarà amministrato da un organo di n. 18 (diciotto) componenti risultanti dalla somma dei 9 (nove) componenti eletti del Consiglio Direttivo dell'attuale "Centro Servizi Padova Solidale ODV" e da 9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo dell'attuale "POLESINE SOLIDALE ODV" e sarà retta dallo Statuto - interamente riformulato e come modificato in sede di deliberazioni di cui all'atto in data 26 settembre 2020 n. 33.766 mio rep. e all'atto in pari data n. 11.896 rep. Notaio Giann Enrico Cocito, in premessa citati - che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

4.DICHIARAZIONI AI FINI DELLA TRASCRIZIONE

Ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri si precisa che sia l'Ente incorporante che l'Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV" non sono intestatari di beni immobili o di beni mobili registrati.

5.DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI E SPESE

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, i Comparenti dichiarano che il patrimonio netto dell'Ente incorporato è di Euro 287.553,98 (duecentottantasettemilacinquecentocinquantatré virgola novantotto).

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione "CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV".

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs 117/2017.

I Comparenti mi richiedono di voler ricevere tutta la documentazione relativa al presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica:

consulenza@csvpadova.org

I Comparenti, concordemente, mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su un foglio per tre facciate, ho dato lettura ai Comparenti che l'approvano.

E' sottoscritto alle ore 16.35 (sedici e trentacinque).

F.to: Emanuele Alecci, Antonioli Massimiliano, Elena Bressan (L.S.)

ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI PADOVA E ROVIGO SOLIDALI ODV

STATUTO

Art. 1

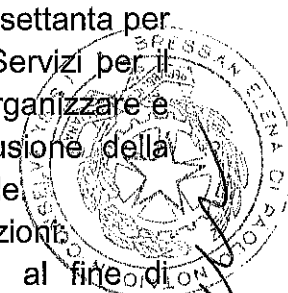
COSTITUZIONE

1. E' costituita, l'Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore denominata Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV (di seguito Associazione), con sede legale in Padova, via Gradenigo n. 10. L'Associazione ha una sede operativa in provincia di Rovigo.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità alla normativa vigente e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
3. L'Associazione è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro che si ispira ai principi di solidarietà, gratuità e democraticità e ha lo scopo di realizzare ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato e gli Enti del Terzo settore.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione utilizza la denominazione «Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

STATUTO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, l'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale. Per il suo funzionamento l'Associazione promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni aderenti e non e di singoli cittadini ispirandosi alle disposizioni vigenti e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
3. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono «servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore» e, in particolare attività di Centro di Servizi per il Volontariato accreditato per le province di Padova e Rovigo (CSV), e organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
4. La gestione del CSV avviene mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - a) realizzare attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
 - b) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;



- c) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, volte alla promozione della cultura del volontariato e della solidarietà in genere;
 - d) fornire consulenze e realizzare iniziative in campo giuridico e fiscale;
 - e) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
 - f) attuare studi e ricerche;
 - g) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali e del Terzo settore;
 - h) fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche tramite apposita convenzione, anche avvalendosi della specificità delle singole associazioni;
 - i) mettere in relazione il volontariato, gli enti del Terzo settore, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
 - j) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari, compresa la promozione e partecipazione ad altri organismi pubblici o privati.
5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, in conformità alla normativa vigente. Le attività diverse sono definite dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
 6. L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso agli enti del Terzo settore, riguardo alle iniziative e ai servizi finanziati a carico del Fondo Unico Nazionale, senza alcuna discriminazione.
 7. Per poter perseguire pienamente le finalità statuarie l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.
 8. E' volontà dell'Associazione ampliare la base associativa, favorendo la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti i Soci, sia di piccola sia di grande dimensione, nella gestione dell'Associazione.
 9. Le finalità statuarie si esauriscono nell'ambito territoriale della regione del Veneto.

Art. 3

SOCI

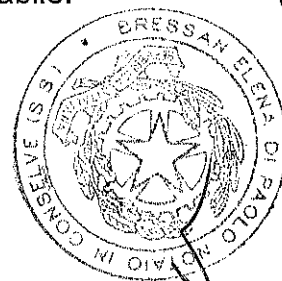
1. Possono aderire come soci le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS).
2. I soci, partecipano agli organi dell'Associazione nella persona del legale rappresentante o del soggetto espressamente designato.
3. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che accoglie le domande di ammissione pervenute dalle organizzazioni di volontariato e dagli altri enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, che accettano e condividono il presente Statuto.
Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme contenuti nel presente Statuto.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice del Terzo settore, l'ammissione come Soci di altri enti del Terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato medesime.
5. Il Socio che contravviene ai doveri, ai principi, ai valori e alle norme stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
6. I Soci hanno diritto di:
 - a) partecipare e votare direttamente in assemblea;
 - b) eleggere democraticamente gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nelle forme previste dallo statuto;
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) usufruire dei servizi attivati dal Centro di Servizio per il Volontariato, in condizioni di parità con i non Soci;
 - e) essere rimborsati delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - f) consultare i libri degli organi sociali, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore, mediante richiesta scritta presentata al Presidente.
7. I soci sono tenuti a:
 - a) osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
 - b) adottare un comportamento leale nei confronti dell'Associazione;
 - c) condividere i fini statutari;
 - d) versare la quota di adesione annuale secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo, a pena di decadenza;
 - e) concorrere all'attività dell'Associazione, nelle forme stabilite dall'Assemblea;
8. La quota sociale, stabilita dall'Assemblea, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 4

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo.
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. E' previsto per le stesse solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nel rispetto delle norme vigenti. Sono vietati i rimborsi spese forfettari.
3. Coloro che ricoprono cariche sociali dovranno possedere i requisiti professionali e di esperienza richiesti dalla natura dell'incarico. Più in particolare, dovranno essere persone che abbiano un'approfondita conoscenza del Terzo settore ed, in particolare, del volontariato e maturata idonea esperienza in precedenti impieghi o incarichi. Coloro che ricoprono cariche sociali dovranno possedere i necessari requisiti di onorabilità, incompatibilità ed indipendenza. Con apposita delibera assembleare sono definiti tali requisiti.



Art. 5

ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto di voto i Soci che siano iscritti nel libro dei Soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto affisso presso la sede legale ed inviato a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante lettera, fax, e-mail o diverso mezzo digitale e contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro 45 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. Attraverso l'applicazione di cui all'art. 32, c. 2 del Codice del Terzo Settore, si rispetta la previsione di cui all'art. 61, c. 1, lett. f) del Codice medesimo.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone.
6. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci, in prima convocazione, e, nelle convocazioni successive, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
 - b) definire il programma generale annuale di attività dell'Associazione;
 - c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sull'esclusione dei Soci;
 - g) approvare l'eventuale regolamento interno dei lavori assembleari;
 - h) individuare le misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti i Soci, anche di piccola dimensione, nella gestione dell'Associazione;
 - i) stabilire la quota sociale;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
 - a) modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
9. In Assemblea il Socio può intervenire per il tramite del legale rappresentante o del soggetto preposto, o per delega scritta ad altro Socio.

- Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli soci o di gruppi minoritari di Soci sono ammesse al massimo tre deleghe per Socio.
10. L'intervento del Socio in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota. Il Socio può esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dello stesso. Con apposito regolamento sono definite le modalità attuative del presente comma.
 11. Di ogni Assemblea sarà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario, che verrà riportato nel libro verbali delle Assemblee, da tenersi presso la sede legale.

Art. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra cinque e quindici, eletti dall'Assemblea, che, all'atto della votazione, ne determina anche il numero.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 4 del Codice del Terzo settore, una quota dei membri del Consiglio direttivo è riservata a soci eletti aventi sede legale nella provincia di Padova ed una quota a quelli aventi sede legale nella provincia di Rovigo. Tali quote sono determinate sulla base della media delle percentuali riferite rispettivamente al rapporto fra la popolazione residente nelle due province quale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, al rapporto fra il numero delle associazioni associate aventi sede legale nelle due province ed al rapporto dell'estensione territoriale. In ogni caso, ai fini di cui all'art. 61, c.1, lett. g) del Codice del Terzo settore, ciascuna Provincia non potrà essere rappresentata da un numero di consiglieri inferiore ad un terzo del totale.
Ai fini di cui all'art. 61 c.1, lett. g) del codice del Terzo Settore e per garantire la massima rappresentanza degli ambiti e dei settori di intervento nonché delle diverse dimensioni degli associati, ogni socio potrà esprimere un solo candidato. Allo stesso scopo, e fermo restando detto limite, i coordinamenti, le federazioni, le reti che riuniscono più associazioni socie potranno esprimere, nel complesso, al massimo due candidati. L'Assemblea definisce le modalità applicative del presente comma.
3. I Consiglieri sono eletti fra le persone indicate dai Soci, restano in carica per tre anni. E' possibile ricoprire la carica di consigliere fino al limite massimo di tre mandati, anche non consecutivi, e comunque per non più di 9 anni complessivi. Le elezioni e le nomine dei membri del Consiglio dovranno avvenire eliminando ogni possibile forma di conflitto di interesse al fine di garantirne l'imparzialità e la trasparenza.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede, su base almeno bimestrale. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritengano necessario.
5. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
6. Il Consiglio Direttivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti e consulenti che possono essere invitati a partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto.
7. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.



8. Il Consiglio Direttivo:
- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
 - c) elegge al suo interno il Tesoriere;
 - d) determina le sedi operative dell'Associazione;
 - e) approva i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - f) predispone, per l'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività;
 - g) delibera la costituzione di eventuali delegazioni territoriali e la nomina dei relativi rappresentanti;
 - h) decide l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
 - i) redige annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) riceve le domande di adesione di nuovi soci;
 - k) individua misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità degli atti dell'Associazione;
 - l) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - m) propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione e di decadenza da Socio;
 - n) può nominare un comitato scientifico scegliendo i componenti anche tra soggetti esterni all'Associazione;
 - o) esercita ogni altra competenza affidata dallo statuto o dalla legge.
9. Di ogni riunione del Consiglio sarà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che verrà riportato nel libro verbali del Consiglio Direttivo, da tenersi presso la sede legale.

Art. 7

PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
- 2. La carica di Presidente è attribuita, in ciascun mandato, a membri del Consiglio Direttivo appartenenti a Soci rispettivamente aventi sede legale nella Provincia di Padova o Rovigo, secondo un principio di alternanza. La stessa persona non potrà ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo per più di sei anni, anche non consecutivi.
- 3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro trenta giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- 4. In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.
- 5. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, fra i membri appartenenti a Soci aventi sede legale in una provincia diversa da quella di appartenenza del Presidente al momento dell'elezione.
- 6. E' fatto divieto di ricoprire l'incarico di Presidente e di Vicepresidente dell'organo di amministrazione per:
 - a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Art. 8

TESORIERE

Il Tesoriere approva le spese e ha il compito di predisporre la bozza di bilancio consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è scelto fra i membri appartenenti a Soci aventi sede legale in una provincia diversa da quella di appartenenza del Presidente.

Art. 9

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dalla normativa vigente e nella composizione che sarà determinata dall'Assemblea; potrà essere costituito sia in composizione monocratica che collegiale.
2. Ove nominato, l'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni e linee guida applicabili. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.
4. Qualora l'Associazione sia accreditata come Centro di Servizi per il Volontariato, l'istituzione dell'organo di controllo è obbligatoria in forma collegiale, composto da tre membri. L'Organismo Territoriale di Controllo ha il diritto di nominare un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di Presidente e i componenti dell'organo di controllo avranno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
2. I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; sono redatti ai sensi della normativa vigente e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio si conforma a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Cataldo Ossunaro"
- Middle: "Rosa G. Lani"
- Bottom: "P. G. Lani"

4. Per le risorse che abbiano provenienza diversa dal Fondo Unico Nazionale, l'Associazione dovrà adottare una contabilità separata.
5. Le risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale, tolta la quota di funzionamento generale, saranno ripartite tra le due province secondo il criterio utilizzato per la ripartizione dei consiglieri garantendone comunque un terzo del totale

ART. 11

BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo nei modi previsti dalla normativa vigente e dalle relative norme di attuazione e viene approvato dall'Assemblea.
2. Il bilancio sociale viene pubblicato sul sito internet.
3. Qualora l'Associazione sia accreditata come CSV, il bilancio sociale è predisposto anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Art. 12

PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) da un deposito monetario in euro non inferiore a 20.000,00 di cui, una parte corrispondente ad euro 10.000,00 di fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato;
 - b) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) da contributi, erogazioni, lasciti, donazioni e finanziamenti di enti e soggetti pubblici e privati destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni;
 - f) ogni altra entrata ammessa dalla normativa in vigore.
3. Qualora l'Associazione sia accreditata come Centro di Servizi per il Volontariato, sarà vietato all'Associazione di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal Fondo unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.

Art. 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi delle disposizioni normative vigenti, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,

per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. Si applica quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 14

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Le persone fisiche che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono iscritte in apposito registro dei volontari e assicurate contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 15 LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 16

MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea. Le deliberazioni vengono adottate dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità previste all'art. 5.
2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Art. 17

NORME DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO E PER LA TRASPARENZA

1. L'Associazione articola la propria presenza sul territorio attraverso delegazioni territoriali nelle due province di Padova e Rovigo. Tali delegazioni consentono di raccogliere, rappresentare e valorizzare le peculiarità, le istanze ed i bisogni dei rispettivi territori.
2. L'Associazione, nel proprio funzionamento, raccoglie ed analizza i bisogni territoriali, in modo da consentire che gli organi sociali possano deliberare consapevolmente, sulla base di una istruttoria completa ed affidabile. A tale scopo, l'Associazione definisce opportune misure per coinvolgere tutti i Soci, di piccola e di grande dimensione.
3. L'Associazione adotta misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti di programmazione e gestione e, in particolare, di tutti gli atti, i documenti ed i fatti rilevanti nei confronti dei soggetti portatori di interesse.



Art. 18

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione, a decorrere dalla fusione e fino al termine di cui al comma 2 del presente articolo, il Consiglio Direttivo sarà composto da nove membri del Consiglio Direttivo del Centro Servizi Padova Solidale ODV e da nove i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Polesine Solidale ODV.
2. Entro un anno dalla data di fusione, è convocata l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, secondo le norme del presente statuto.
3. I limiti ai mandati previsti dallo statuto si computano a decorrere dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 117 del 2017.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE AD ORIGINALE ANALOGICO (art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82).

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Elena Bressan, Notaio in Conselve, iscritto al Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Rilascio per gli usi consentiti.

Conselve, 23 dicembre 2020

file firmato digitalmente dal Notaio Elena Bressan